



Il fatto

La Sig.ra XY è una persona adulta con disabilità, da tempo residente in una Comunità Alloggio Socio-Sanitaria (CSS), gestita da una cooperativa sociale. Dal suo ingresso presso la Comunità, la Signora ha sempre provveduto regolarmente a corrispondere l'intero ammontare delle provvidenze economiche lei intestate (al netto della quota spese personali pari a € 70/mensili), quale concorso alla spesa del servizio. La restante parte è stata attribuita dal Comune di residenza ai parenti tenuti agli alimenti.

La cooperativa comunica all'Amministratore di Sostegno che la Signora sarà dimessa dalla comunità in quanto "alla cooperativa è stata corrisposta, per l'anno 2012, solamente una parte dell'importo delle rette annuali". Nella comunicazione la cooperativa specifica che la decisione della dimissione è stata concordata con il Comune di residenza.

Il quesito

1. E' legittimo che l'ente gestore dimetta l'utente perché la retta di permanenza non risulta coperta?

La nostra risposta

Il funzionamento delle CSS è regolato dalle norme regionali in materia. In particolare, e in relazione alle dimissioni dell'ospite, vale quanto indicato nella DGR N. VII/8496 del 26 novembre 2008 ("Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto, e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta sociosanitarie"), laddove si afferma che ciascun ente gestore deve predisporre e fare sottoscrivere il contratto di ingresso. Tale contratto, oltre a individuare il/i soggetti abilitati a firmarlo (l'assistito personalmente, un terzo – parente o non parente – il tutore o l'amministratore di sostegno, il Comune), le prestazioni a carico dell'Ente Gestore e dell'utente, il rilascio delle certificazioni delle rette ai fini fiscali, deve anche prevedere le ipotesi di recesso e di risoluzione del contratto, nonché di dimissioni. ***"Caso questo che, se determinato da ritardati o non avvenuti pagamenti della retta, potrà ricorrere a condizione che il soggetto erogatore abbia adempiuto ai propri obblighi normativamente sanciti e si sia attivato perché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune e dalla ASL"*** (DGR 8496/2008- par. 4).

Appare evidente il vincolo in capo all'Ente Gestore che intenda procedere nella dimissione della persona con disabilità, di attivare uno specifico e individualizzato percorso di dimissione che non può svolgersi in altro modo se non in forma assistita gestito da entrambe le Istituzioni preposte alla tutela della salute dei Cittadini (**Comune e ASL**). Non può stupire tale preciso vincolo (in capo all'Ente Gestore) e tale responsabilità (in capo alle Istituzioni Pubbliche) sia per la natura del servizio in questione (servizio che eroga prestazioni in regime residenziale all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza) e sia in relazione al processo valutativo e autorizzativo che determina l'ammissione al servizio. Un iter che prevede specifiche valutazioni e assunzione di provvedimenti amministrativi in capo alle istituzioni qui ricordate.

Occorre infine ricordare che una dimissione esercitata al di fuori di tali specifiche condizioni (dimissione assistita) potrebbe recare un grave danno alla persona con disabilità (in primo luogo), configurando conseguenze non solo sul piano sociale ed etico, ma penale (abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio, omissione di soccorso, ecc.).

Il mancato saldo delle pregresse rette di permanenza è da ricondursi agli interlocutori appropriati - *in primis* Comune di residenza- e alle sedi opportune e non può pregiudicare la permanenza della persona beneficiaria presso la CSS.

Alla luce di quanto qui esposto, la decisione della dimissione assunta dall'ente gestore in accordo con il Comune di residenza della persona utente appare del tutto illegittima.